



## **INTERROGAZIONE URGENTE DEI PENALISTI ITALIANI AL MINISTRO DELL'INTERNO**

Lo sbarco continuo dei “clandestini” a Lampedusa, provenienti dalle coste africane, ha assunto una dimensione drammatica e preoccupante, come testimoniato dai fatti, obiettivamente gravi, verificatisi nell’isola siciliana, attualmente al vaglio della Procura della Repubblica competente per territorio.

A seguito dei disordini accaduti a Lampedusa, da qualche giorno al porto di Palermo sono ormeggiati due traghetti “ospitanti” oltre 800 migranti irregolari, sbarcati nelle settimane precedenti a Lampedusa.

Si è così deciso di “internare” i migranti in due navi appositamente noleggiate, per consentirne un più agevole rimpatrio.

Segnala la Camera Penale di Palermo “Conca d’Oro”, che, in tale circostanza, sarebbero state messe in atto misure restrittive della libertà personali, e del tutto atipiche, come il trattenimento in una nave, senza il vaglio dell’autorità giudiziaria, e l’assistenza effettiva di difensori.

Ed invero, se quanto denunciato dalla locale Camera Penale rispondesse al vero, i motivi di allarme per tale procedura sarebbero molteplici e gravi.

In primo luogo si chiede se sia stato rispettato il disposto dell’art.13 comma 5 bis D.lvo 286/1998, che in applicazione dell’art.13 comma 3 della Costituzione, impone la convalida, previa audizione dell’interessato, delle misure interdittive della libertà personale, quali i trattenimenti e gli accompagnamenti coattivi alla frontiera disposti dal Questore.

Ci si interroga in particolare:

- a) Se il Questore abbia notificato l’ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera e l’ordine di trattenimento all’interessato, e poi trasmesso entro 48 ore i provvedimenti al Giudice di Pace competente per la convalida;
- b) Se i GdP abbiano, nelle 48 ore successive, provveduto alla convalida, eventualmente sentito l’interessato;
- c) Se sia stato garantito il diritto di difesa, informando adeguatamente i migranti della possibilità di essere assistiti da un difensore di fiducia, ovvero, in mancanza, da un difensore di ufficio;
- d) Se comunque vi sia stata la presenza, nelle eventuali udienze di convalida, di un difensore di ufficio o di fiducia;
- e) Se il trattenimento a bordo di una imbarcazione possa ritenersi conforme alla Costituzione, alla normativa europea ed alla disciplina interna dei rimpatri, in particolare nelle parti che obbligano lo Stato a garantire al migrante un trattamento che salvaguardi la dignità dell’individuo.

A margine di tale drammatica situazione, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane non può non rilevare come, se a tali domande non dovesse essere dato un immediato e rassicurante



riscontro, ci troveremmo di fronte una dilatazione, senza controlli, di poteri di limitazione della libertà personale, assegnata agli organi di Polizia, in conflitto con il chiaro dettato costituzionale e con la normativa, europea e nazionale, di settore.

Pertanto, preso atto di quanto segnalato dalla Camera Penale di Palermo “Conca d’Oro” ed evidenziato quanto sopra, la Giunta dell’Unione Camere Penali Italiane dispone che copia del presente documento venga inviato al Ministro dell’Interno, nonché al Ministro della Giustizia ed ai Procuratori della Repubblica di Palermo ed Agrigento, affinché, ognuno per le rispettive funzioni e competenze, chiariscano gli interrogativi posti dalla vicenda e verifichino ed accertino se nel caso denunciato siano state rispettate le procedure a garanzia del diritto di difesa.

Roma, 26 settembre 2011

La Giunta